



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE

Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali

ALLEGATO EMISSIONI

Repertorio: 454/2022

Autorizzazione, ai sensi dell'Art. 269, comma 8, del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, per le emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento per attività di produzione di carpenterie metalliche e infissi, ubicato in Via Torgiano 7, nel Comune di Trevi (PG), della ditta MORGEN S.r.l., con sede legale in Via Torgiano 7, nel Comune di Trevi (PG).

PREMESSE

Vista

L'istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta tramite il SUAPE del Comune di Trevi con nota prot. n. 17398 del 04/10/2021, acquisita dalla Regione Umbria con prot. n. 191106 del 04/10/2021 e successiva documentazione acquisita il 17/12/2021 con prot. n. 243150, con la quale la ditta MORGEN S.r.l., con sede legale in Via Torgiano 7, nel Comune di Trevi (PG), ha richiesto, l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento ubicato in Via Torgiano 7, nel Comune di Trevi (PG).

Vista

l'autorizzazione per le emissioni atmosferiche già rilasciata dal SUAPE del Comune di Trevi con A.U.A. n. 1 del 10/03/2015, adottata dalla Provincia di Perugia con D.D. n. 560 del 25/02/2015;

Considerato

il progetto e gli allegati tecnici dai quali risultano ciclo produttivo, tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, quantità e qualità delle emissioni e termine della messa a regime degli impianti;

Considerata la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della Legge n. 241/1990, convocata dalla Regione Umbria;

Considerato il parere tecnico formulato da ARPA Umbria, con nota prot. n. 0019979 del 17/11/2021, acquisito dalla Regione Umbria con prot. n. 221782 del 17/11/2021;

Considerato il parere formulato dal Comune di Trevi, con nota prot. n. 0001008 del 18/01/2022, acquisito dalla Regione Umbria con prot. n. 10477 del 20/01/2022;

Ritenuto di far riferimento per la valutazione dei limiti di emissione alle disposizioni del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, del D.Lgs. 13/08/2010 n. 155, nonché a precedenti autorizzazioni rilasciate in ambito regionale per impianti simili.

DESCRIZIONE ATTIVITA'

- nello stabilimento oggetto del presente atto ha luogo l'attività di produzione di carpenterie metalliche e infissi mediante le seguenti fasi sequenziali:
 - lavorazioni meccaniche di cesoiatura, pressopiegatura e foratura di componenti metallici;
 - sabbiatura di componenti metallici;
 - zincatura a spruzzo di componenti metallici;
 - verniciatura elettrostatica a polvere di componenti metallici e non;
- nel punto di emissione E1 sono convogliate le emissioni atmosferiche captate da n. 2 cabine di sabbiatura per componenti metallici e da impianto di recupero della graniglia metallica;
- il punto di emissione E2 è connesso ad impianto di combustione alimentato a metano con potenza termica nominale dichiarata pari a 0,327 MW, a servizio del forno di essiccazione dei manufatti verniciati;
- nel punto di emissione E3 sono convogliate le emissioni atmosferiche captate da cabina di verniciatura elettrostatica a polvere;
- nel punto di emissione E4 sono convogliate le emissioni atmosferiche connesse a forno di essiccazione dei manufatti verniciati;
- nel punto di emissione E6 sono convogliate le emissioni atmosferiche captate da cabina per zincatura a spruzzo di componenti metallici;
- il Gestore intende:
 - installare una macchina granigliatrice di componenti metallici di medio-grandi dimensioni, con realizzazione del punto di emissione E7;
 - incrementare i tempi di operatività della cabina di verniciatura elettrostatica a polvere e del forno di essiccazione dei manufatti verniciati, già connessi, rispettivamente, ai punti di emissione E3 ed E4;
 - dismettere:
 - una cabina di sabbiatura, già connessa al punto di emissione E1;
 - gli impianti per lavorazioni meccaniche di cesoiatura e pressopiegatura di componenti metallici (cesoia, pressa piegatrice e punzonatrice);
 - con la dismissione delle macchine di cui al precedente paragrafo non vi sarà più utilizzo di olio lubrificante;
- ai sensi dell'Art. 271, comma 13 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, i valori limite di emissione si riferiscono alla quantità di emissione diluita nella misura che risulta inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio;
- con riferimento a quanto espresso al precedente paragrafo, la disconnessione della cabina di sabbiatura dal punto di emissione E1 comporta, in assenza di interventi sul relativo impianto di aspirazione, la diluizione delle emissioni captate dalla rimanente cabina di sabbiatura e dal relativo impianto di recupero della graniglia metallica;
- l'impianto di combustione connesso al punto di emissione E2, alimentato a metano e con potenza termica nominale dichiarata pari a 0,372 MW, non è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'Art. 272, comma 1 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 (rif. Allegato IV, Parte I, lett. dd);
- l'impianto termico civile connesso al punto di emissione E5, alimentato a metano e con potenza termica nominale dichiarata inferiore a 3 MW, è soggetto alla Parte Quinta, Titolo II del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152;
- si ritiene opportuno allineare i limiti per le emissioni atmosferiche ai valori assegnati a livello regionale rispetto al medesimo comparto produttivo.

PRESCRIZIONI

- a) rispetto dei valori limite per le emissioni convogliate, indicati nel quadro riassuntivo in Allegato 1;**
- b) realizzazione, in fase di costruzione, di tutte le misure indicate nel progetto e relativi allegati tecnici presentati nell'istanza di richiesta A.U.A., ed agli atti della Conferenza di Servizi;**
- c) fino all'adozione da parte dell'autorità competente, di specifico fac-simile per la registrazione dei controlli analitici alle emissioni, nonché dei casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, alla istituzione e/o corretta tenuta di un registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, come da fac-simile adottato con D.G.R. n. 204 del 20/01/1993, con pagine numerate, bollate dall'Ente di controllo e firmate dal responsabile dello stabilimento;**
- d) prescrizioni di carattere generale:**
 - d.1 la Ditta, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, nuovi e/o oggetto di modifica dovrà darne comunicazione alla Regione Umbria - Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, Via Mario Angeloni, 61 - Perugia, all'ARPA Umbria Area Dipartimentale Umbria Sud - Sicurezza, Distretto di Foligno - Spoleto - Valnerina e al Sindaco del Comune di Trevi;
 - d.2 la messa a regime degli impianti dovrà avvenire dopo non oltre 30 giorni dalla relativa data di messa in esercizio;
 - d.3 le date in cui verranno effettuati i monitoraggi di competenza del gestore dovranno essere preventivamente comunicate alla Regione Umbria - Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, Via Mario Angeloni, 61 - Perugia e all'ARPA Umbria Area Dipartimentale Umbria Sud - Sicurezza, Distretto di Foligno - Spoleto - Valnerina;
 - d.4 i valori di emissione, espressi in flusso di massa e in concentrazione, dovranno essere misurati nelle condizioni di esercizio più gravose;
 - d.5 la concentrazione degli inquinanti deve essere riferita alle condizioni normali, $T = 0^{\circ}\text{C}$ (273°K), $P = 1 \text{ atm}$ ($101,3 \text{ kPa}$), previa detrazione del tenore volumetrico di vapore acqueo;
 - d.6 la Ditta, entro 15 giorni dall'effettuazione delle misure, dovrà trasmettere le certificazioni analitiche, redatte, fino alla predisposizione di specifica modulistica da parte dell'autorità competente, secondo la D.G.R. n. 9480 del 24/12/1996, alla Regione Umbria - Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, Via Mario Angeloni, 61 - Perugia, all'ARPA Umbria Area Dipartimentale Umbria Sud - Sicurezza, Distretto di Foligno - Spoleto - Valnerina;
 - d.7 la sezione di sbocco dei camini dovrà superare di almeno 1 metro la linea di colmo del tetto; per le emissioni che generano comprovati fenomeni di molestia, in particolare, la sezione di sbocco dovrà di norma superare di almeno 3 metri la linea di colmo del tetto e comunque 1 metro la linea di colmo del tetto di ogni edificio nel raggio di 30 metri;
 - d.8 i condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti gassosi dovranno essere provvisti di idonei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento;
 - d.9 le caratteristiche, il posizionamento ed il numero minimo dei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento delle emissioni dovranno essere conformi a quanto stabilito nelle norme UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 15259:2008 e loro successive modificazioni;
 - d.10 le prese di campionamento di cui sopra dovranno essere previste anche a monte di eventuali sistemi di abbattimento delle emissioni;
 - d.11 l'accessibilità ai punti di misura dovrà essere tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione e da garantire il

rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro; in particolare la piattaforma di lavoro per il campionamento delle emissioni dovrà soddisfare i requisiti di cui alla norma UNI 13284-1:2003 e successive modificazioni;

- d.12 la data, l'orario e i risultati delle misure effettuate alle emissioni dovranno essere annotati sul registro di cui al punto c), foglio B, ai fini dei monitoraggi previsti dall'art. 269, comma 4 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152;
- d.13 qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento dovuta a manutenzione o guasto, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, dovrà comportare la tempestiva sospensione delle lavorazioni interessate per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti;
- d.14 il Gestore è comunque tenuto ad informare la Regione Umbria e l'Area Dipartimentale Arpa Umbria competente in merito ai succitati casi di interruzione dell'attività produttiva entro le successive otto ore;
- d.15 il Gestore che, nel corso del monitoraggio di propria competenza, accerti la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti deve procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile; le medesime difformità devono essere da costui specificatamente comunicate all'Autorità competente per il controllo entro 24 ore dall'accertamento;
- d.16 il Gestore dovrà definire procedure ed istruzioni operative documentate rispetto alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di abbattimento; in particolare l'elenco degli organi e dei componenti da controllare e/o sostituire e la frequenza del controllo e/o della sostituzione dovranno trovare corrispondenza nelle indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto nel relativo manuale d'istruzione, d'uso e manutenzione (che dovrà essere sempre tenuto a disposizione dell'Autorità di Controllo);
- d.17 le procedure e le istruzioni operative di cui al precedente paragrafo dovranno essere riferite anche ai sistemi automatici di pulizia degli elementi filtranti relativi ai dispositivi di abbattimento per materiale particellare a setto fibroso mediante es. scuotimento meccanico, pulizia ad aria in senso inverso (reverse-flow), pulizia con impulsi di aria compressa (reverse- pulse o reverse-jet);
- d.18 i sistemi di abbattimento per materiale particellare a setto fibroso dovranno essere provvisti di dispositivi deputati al controllo del corretto funzionamento in grado di rilevare l'intasamento e/o la rottura tramite registrazione del valore della pressione differenziale a monte e a valle dell'elemento filtrante e di segnalare adeguatamente brusche cadute della pressione differenziale dovute alla rottura del filtro;
- d.19 gli interventi relativi alle attività di manutenzione degli impianti di abbattimento, dovranno essere annotati nel registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, come da fac-simile adottato dall'Autorità competente, il giorno stesso dell'interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento;
- d.20 i punti di emissione dovranno essere contraddistinti mediante opportuna cartellonistica;

e) prescrizioni specifiche:

- e.1 entro 15 giorni dalla data fissata per la messa a regime, la Ditta dovrà effettuare almeno 2 misure ai punti di emissione E1 ed E7 nell'arco di 10 giorni;**
- e.2 successivamente i monitoraggi dovranno essere effettuati a cura del Gestore con periodicità annuale per i punti di emissione E1, E3, E4, E6 ed E7;**
- e.3 per l'effettuazione degli autocontrolli periodici devono essere seguiti i seguenti metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati:**

Polveri		EN 13284-1:2017
S.O.V.	esprese come C.O.T.	UNI EN 12619:2013
Zinco e suoi composti	espressi come Zn	UNI EN 14385:2004
Ossigeno		UNI EN 14789:2017
Umidità		UNI EN 14790:2017
Pressione		UNI EN ISO 16911-1:2013
Temperatura		UNI EN ISO 16911-1:2013
Velocità e portata		UNI EN ISO 16911-1:2013

e.4 ai sensi dell'Art. 271 comma 13 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, i valori delle concentrazioni misurate sul punto di emissione E1, riferite all'esercizio della cabina di sabbiatura per componenti metallici e dal relativo impianto di recupero della graniglia metallica, in ragione della diluizione di cui in premessa, dovranno essere corretti mediante la formula seguente:

$$E = \frac{E_M \times P_M}{P}$$

dove:

- **P_M** è la portata misurata,
- **E_M** è la concentrazione misurata,
- **P** è la portata di riferimento pari alla differenza tra il valore autorizzato di 16.000 Nm³/h ed il valore di portata volumetrica utilizzata per la captazione delle emissioni connesse all'esercizio della cabina di sabbiatura dismessa;
- **E** è la concentrazione corretta;

e.5 annotazione sul foglio C del registro dei controlli, degli interventi di manutenzione e/o sostituzione degli impianti di abbattimento;


e.6 l'eventuale adeguamento alle prescrizioni di cui al punto d.18 per gli impianti già in esercizio al rilascio della presente autorizzazione, dovrà essere realizzato entro 6 mesi dal ricevimento del medesimo atto.

CONDIZIONI


Le prescrizioni dell'autorizzazione potranno essere modificate:

- a seguito di emanazione dei decreti previsti all'art. 271 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, comma 2;
- a seguito di fissazione di valori da parte della Regione dell'Umbria in applicazione dell'art. 271, commi 3, 4 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152;
- a seguito dei risultati delle misure effettuate;
- a seguito di variazioni quali-quantitative delle materie prime utilizzate;
- a seguito del manifestarsi di problemi igienico-ambientali.

L'ISTRUTTORE
Geom. Simona Bocchini



IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
P.I. Gianluca Bonaccini



QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI**Allegato 1****Ragione Sociale: MORGEN S.r.l.****Unità Produttiva: Trevi****(PG)****Via Torgiano, 7**

Punto Emissione	Provenienza	Inquinante	Valore emissione	u.m.	Portata (Nm ³ /h)	Durata media nelle 24h (h/g)	Frequenza emissione (gg/a)	Temperatura (°C)	Dimensioni camino (m)				Impianto abbattimento
									h	dia	L1	L2	
E1	Cabina di sabbiatura. Impianto recupero graniglia metallica	Polveri	10	mg/Nm ³	16.000	3	200	Ambiente	8,70	0,60	-	-	Filtro a cartucce
E2	Impianto di combustione forno essiccazione	D.Lgs. 152/06, Art. 272 c. 1 (rif. Allegato IV, Parte I, lett. dd)	-	-	-	-	-	-	8,70	0,30	-	-	
E3	Cabina verniciatura a polvere	Polveri	3	mg/Nm ³	12.807	4	200	Ambiente	8,70	0,60	-	-	Ciclone Filtro a maniche
E4	Forno essiccazione	S.O.V.	50	mg/Nm ³	458	2	180	180	8,70	0,40	-	-	
E5	Impianto termico civile	Titolo II Parte V, D.Lgs 152/06	-	-	-	-	-	-	8,70	0,15	-	-	
E6	Cabina zincatura a spruzzo	Zinco e suoi composti	1	mg/Nm ³	18.500	4	200	Ambiente	8,70	0,60	-	-	Filtro a maniche
E7	Granigliatrice	Polveri	10	mg/Nm ³	18.000	3	200	Ambiente	8,70	0,70	-	-	Filtro a cartucce

Legenda:

Punto Emissione	Note
E1	Punto di emissione oggetto di modifica
E4	S.O.V. espresse come C.O.T.
E6	Zinco e suoi composti espressi come Zn Al fine del rispetto del limite di concentrazione devono essere considerate anche le eventuali quantità di sostanze presenti nell'effluente gassoso sotto forma di vapore.
E7	Nuovo punto di emissione